

# ATC e CA

**Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini: sono enti pubblici o soggetti di diritto privato? L'ennesimo buco nero della L. 157/92**

GIACOMO NICOLUCCI

**A**cquisti, assunzioni, licenziamenti, dimissioni di beni, conferimenti d'incarichi professionali e quant'altro devono rispettare regole e discipline ben specifiche e molto diverse fra loro a seconda del fatto che si riconosca la natura privata o pubblica agli Ambiti territoriali di caccia e ai Comprensori alpini. L'ennesimo buco nero della l. 157/1992 suggerisce cautela ed impone una conoscenza dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.

La questione è molto complessa, del tutto trascurata nella prassi, con orientamenti da poco sufficientemente determinati in giurisprudenza. Mi sono occupato della questione sia quale consulente legale di alcuni Atc, in interfaccia con Provincia e Regione, ma anche quale avvocato difensore in processi penali (risolti con ampie assoluzioni) montati per abusi d'ufficio o peculati ai danni di presidenti di Atc. Il rischio di trovarsi nell'illegalità, per intenderci, è dietro l'angolo!

E, ancora una volta, il "buco nero" della controversia ha luogo nella l. 157/1992, che tace del tutto sul punto ed eredita una serie di sprove-

duti mutamenti operati dal legislatore negli anni.

Se il vecchio art. 82 r.d. 1016/1939, infatti, qualificava il "comitato provinciale della caccia" come organo dell'amministrazione provinciale, l'art. 15 l. 968/1977 per creare confusione ha aggiunto: «le regioni, anche tramite gli enti delegati di cui all'art. 5 della presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di cui all'art. 6, avvalersi di organismi a base associativa formati da rappresentanti delle organizzazioni nonché dagli esperti di cui al precedente art. 5, per la gestione sociale delle attività rivolte a un uso razionale del territorio per una migliore tutela della fauna selvatica».

Molti "anziani" dirigenti venatori o funzionari pubblici, probabilmente, hanno ancora nelle orecchie questa ultima disposizione ed agiscono di conseguenza. Agevolati dal fatto che la l. 157/1992 si preoccupa degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini definendoli soltanto quali ripartizioni del territorio e poi ammettendo che esistono degli "organi direttivi" che agiscono in loro nome e per loro conto, cui attribuisce pochi compiti. Il resto lo hanno fatto le leggi regionali, ma senza risolvere il nodo della natura pubblica o privata. Anzi, in qualche caso lo hanno complicato.

Vi è, però, che di recente la Suprema corte ha stabilito che «agli Ambiti territoriali caccia - disciplinati direttamente dalla legge su aspetti sostanziali che concernono la stessa composizione dei loro comitati direttivi, in quanto perseguono fini che trascendono una dimensione puramente privata, giacché attuativi della normativa comunitaria in materia di caccia e protezione della fauna selvatica, avendo forme di finan-

ziamento non collegate al mercato ed essendo assoggettati ai poteri di controllo e vigilanza da parte degli enti pubblici territoriali - deve attribuirsi carattere di ente pubblico, con l'ulteriore conseguenza dell'applicabilità, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 165/2001, del regime di tutela reale avverso i licenziamenti illegittimi, indipendentemente dal numero dei dipendenti» (Cass., sez. lav., 27 settembre 2012, n. 16467, in Giust. civ. mass., 2012, 1150).

Tale condivisibile giurisprudenza non sembra accedere ad ipotesi di contrasto, giacché è soltanto preceduta, in senso parzialmente analogo da Tar Campania - Napoli, sez. III, 18 ottobre 2007, n. 9662 («gli ambiti territoriali di caccia - previsti ed istituiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, l. n. 157 del 1992 e 36 - 38, l. reg. Campania n. 8 del 1996 - oltre a configurare ripartizioni geografiche del territorio agro - silvo - pastorale, costituiscono, quali strumenti attuativi della gestione programmata della caccia, organi amministrativi promananti dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente e quindi come tali sono privi di personalità giuridica. In particolare, ad essi spettano funzioni amministrative di gestione, per cui le funzioni normativo - regolamentari quali quelle esercitate con il provvedimento impugnato - con cui si è deciso che per la stagione venatoria la reciprocità poteva essere attuata tra gli ATC confinanti attraverso lo scambio numerico di elenchi di cacciatori finalizzato alla determinazione del numero massimo di posti disponibili - non rientrano nella loro competenza e tanto meno in quella dei loro presidenti»), che li identifica come enti periferici dell'amministrazione provinciale, privi di personalità giuridica (così an-

che Tar Basilicata - Potenza, 26 giugno 2003, n. 659) e da Tar Liguria - Genova, sez. II, 10 giugno 2013 n. 907 (che lascia la questione a metà, non risolvendola, ma attraendo gli atti emanati dagli Atc nella propria giurisdizione amministrativa). Da aggiungersi, nello stesso senso, Trib. Vasto, Sez. pen., 17 dicembre 2013 e Trib. Chieti, 8 gennaio 2014.

La sintesi è una sola: gli Atc (ed i Comprensori alpini) sono enti pubblici e vanno amministrati allo stesso modo di un ente locale, di un'azienda speciale, e comunque nel rispetto di tutte le regole che informano l'agire di una pubblica amministrazione. Così, ad esempio, per l'acquisizione di beni e servizi si dovranno seguire le procedure di evidenza pubblica nel rispetto del d.lgs. 163/2006 (codice degli appalti pubblici) e, per i dipendenti, il d.lgs. 165/2001.

Mi rendo conto che la conclusione è "pesante" (e soprattutto, spesso, potrebbe mancare la giusta competenza per seguire i tortuosi percorsi amministrativi che si rendono necessari per ossequiare difficili normative), ma ... salvo ponderati e sensati interventi di riforma della 157/1992, ormai non più rinviabili anche per questo ulteriore decisivo aspetto, non se ne può prescindere. Sono palesi, del resto, i rischi per responsabili-

tà penale o contabile che si celerebbero dietro ad una siffatta declinazione di prudenza!

